

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 187/10<sup>n</sup>

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

C. A. L.

11.10

14.11.2016

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori  
recante:

“Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Turismo calabrese vive un buon momento con una tendenza alla costante crescita. Ciò lo si deve ad un insieme di fattori che combinandosi tra loro hanno attratto nuovi flussi turistici. Accanto alle contingenze internazionali che potranno dare un impulso fortemente positivo alla nostra industria, un ruolo decisivo, lo hanno giocato quelle piccole aziende, a gestione prevalentemente familiare, conosciute come Bed and Breakfast ed affittacamere.

La crescita esponenziale di tali realtà ha determinato per le località turistiche calabresi innumerevoli vantaggi: recupero di aree urbane degradate con la ristrutturazione di palazzi dei centri storici, in luogo della cementificazione di nuove aree extraurbane; sostegno all’economia cittadina grazie all’indotto da queste determinato; destagionalizzazione dei flussi turistici, atteso che le piccole dimensioni di tali realtà, quindi, i costi di gestione, sono economicamente compatibili con la bassa stagione; diffusione della cultura e delle bellezze calabresi.

Tali strutture, i cui parametri sono medio alti, infatti, si rivolgono ad un’utenza molto esigente che predilige un contatto intimo con il territorio con servizi personalizzati, di tipo familiare, di elevata qualità. Un’utenza in forte ascesa che viene intercettata dalla pubblicità mirata che ognuna di queste strutture nel suo piccolo svolge.

I Bed and Breakfast hanno così accresciuto il loro ruolo economico e sociale tanto da meritare particolare attenzione e considerazione rappresentando un ottimo esempio di economia eco-sostenibile capace di creare nuovi posti di lavoro nel rispetto dell’ambiente e della cultura calabrese.

Il loro accresciuto ruolo rende opportuno, dunque, un adeguamento normativo che, senza snaturarne origine e funzione, offra comunque la possibilità di un’ottimizzazione delle loro potenzialità. Pertanto, risulterà utile aggiornare la normativa in vigore elevando a sei le camere utilizzabili e a dodici i posti letto. Tale soluzione, in linea con la normativa di altre regioni (Puglia, Basilicata, Toscana, Sicilia 5 e 20 posti, provincia di Bolzano), consentirebbe a molte strutture di crescere grazie all’ottimizzazione dei costi gestionali con evidenti ricadute positive sul piano dell’occupazione e dell’indotto generato.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 44566 del 14.11.2016

Classificazione 02 05

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca modifiche di natura ordinamentale ad una vigente legge regionale senza produrre alcun impatto sulla finanza regionale. Infatti si tratta di norme che mirano ad aumentare il numero delle camere e dei posti letto per i privati titolari di strutture di accoglienza ricettiva (B&B) senza pertanto generare nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

**Art.1**

*(Modifica all'articolo 2 comma 1)*

1 -L'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 2/2003 è così riformulato: "Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di sei camere e quattordici posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

**Art.2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1-Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art.3**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**Giuseppe Mangialavori**  
(Consigliere regionale)

